

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

DIREZIONE AMBIENTE

SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1387 in data 27-03-2012

OGGETTO : MODIFICAZIONE NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETÀ "VALECO SPA", DI BRISSOGNE, CON P.D. N. 4494 DEL 30 OTTOBRE 2007, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, PER L'INSTALLAZIONE DEL NUOVO COGENERATORE A BIOGAS E LA RELAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D. LGS. 152/2006.

Il Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamati:
 - il provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007 concernente rilascio di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 18.02.2005, n. 59, alla società "VALECO S.p.A.", di Brissogne;
 - il provvedimento dirigenziale n. 5959 del 30 dicembre 2009 concernente modificazione non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla società "VALECO S.p.A.", di Brissogne, con PD n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del d. lgs. 59/2005 e del P.D. 2141 del 26 maggio 2009;
 - il provvedimento dirigenziale n. 3019 del 11 luglio 2011, concernente la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO

S.p.A. di Brissogne, con PD n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-Bis del decreto legislativo 152/2006;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009, concernente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, del decreto legislativo n. 59/2005, approvazione delle linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali riferite ad impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché per il rilascio di autorizzazione delle modifiche non sostanziali;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 27 febbraio 2009, con la quale è stata individuata, nel Capo del Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti, l'Autorità Regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 13 maggio 2011 con la quale è stato affidato a VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, l'incarico, in qualità di concessionario per la gestione tecnico-operativa del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 5200, del 30 dicembre 2002, di sostituire l'impianto di cogenerazione del biogas prodotto dalle discariche annesse al centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne;
- richiamata la nota dell'impresa VALECO S.p.A. prot. n. 321/2012 del 13 febbraio 2012, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 14 febbraio 2012, prot. n. 1599/TA, con la quale è stata trasmessa la richiesta di variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'installazione del nuovo impianto di cogenerazione del biogas prodotto dalle discariche annesse al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, Loc. L'Ile blonde, nonché alla realizzazione di tutte le opere connesse, così come risulta dal progetto definitivo allegato alla domanda, depositato presso la struttura regionale competente, e riferite alle seguenti attività:
 - a) potenziamento ed ammodernamento del sistema di estrazione del biogas, che riguarderanno interventi:
 - sui pozzi di estrazione del biogas e della rete secondaria di collettamento;
 - sulle stazioni di regolazione;
 - sui collettori primari;
 - sulla centrale di estrazione del biogas;
 - sul sistema di combustione in torcia;
 - sul pretrattamento del biogas;
 - sull'impianto di ricircolo del percolato;
 - b) sostituzione del gruppo di cogenerazione a biogas;
- preso atto che la richiesta inoltrata dalla soc. VALECO S.p.A. rientra nelle modifiche non sostanziali dell'AIA, che comportano l'aggiornamento dell'atto, ai sensi del citato provvedimento dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009;
- richiamate le risultanze della conferenza istruttoria dei Servizi istruttoria del 24 febbraio 2012, nel corso della quale sono state richieste le seguenti integrazioni:
 - relazione previsionale di impatto acustico;
 - la definizione delle portate in uscita del punto di emissione;
 - la valutazione per installazione di un misuratore in automatico dei valori di CO, NOx e O₂ alle emissioni;
 - dati storici in merito alla produzione di biogas;
 - presentare una proposta dei limiti di massima per la torcia di combustione, per la quale sarà eseguito un controllo in fase di avviamento dell'impianto con una caratterizzazione completa di tutti i parametri, controllo per il quale verrà chiesto a Valeco SpA il funzionamento per almeno 8 ore;
 - valutazione dell'efficienza della torcia di combustione anche a basse portate per utilizzi minimali al fine del rispetto dei valori limite.

- richiamata la comunicazione presentata da VALECO S.p.A., in data 2 marzo 2012, acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in data 2 marzo 2012, prot. n. 2236/TA, con la quale la società ha fornito le integrazioni richieste nella sopracitata conferenza dei Servizi istruttoria;
- richiamate le risultanze della conferenza dei Servizi decisoria del 15 marzo 2012 nel corso della quale è stato espresso parere favorevole in merito alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale, con la proposta del rispetto dei seguenti limiti alle emissioni e delle seguenti prescrizioni:
 - a) valori limiti alle emissioni proposti:

Tabella 1 – Valori limite di emissione proposti

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/ Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)*</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
E6	Cogeneratore	Termoreattore per abbattimento incombusti	4200	HCl	10	DM 25/08/2000 Allegato II	Annuale
				HF	2	DM 25/08/2000 Allegato II	Annuale
				COV (espressi come COT)	150	UNI EN 13526	Annuale
				CO	500	UNI EN 15058	Annuale
				NO _x (espressi come NO ₂)	450	UNI EN 14792	Annuale
				PCDD/PCDF (espressi come indice di tossicità equivalente)	0,01	UNI EN 1948	Annuale
E5	Torcia per la termodistruzione del gas di scarica	Nessuno	Variabile – non definibile	HCl	10	DM 25/08/2000 Allegato II	Non previsto
				HF	2	DM 25/08/2000 Allegato II	Non previsto
				COV (espressi come COT)	150	UNI EN 13526	Non previsto
				CO	500	UNI EN 15058	Non previsto
				NO _x (espressi come NO ₂)	450	UNI EN 14792	Non previsto
				PCDD/PCDF (espressi come indice di tossicità equivalente)	0,01	UNI EN 1948	Non previsto

b) Proposta di prescrizioni:

- a. Per quanto riguarda la torcia, considerando che tale impianto è destinato ad una funzione di impianto di emergenza e soccorso in alternativa al cogeneratore, e che ad essa è destinata solo una parte residuale del gas di scarica prodotto complessivamente nell'arco dell'anno, la Conferenza ha proposto che non vengano previsti autocontrolli annuali. Dovrà comunque essere verificata la corretta funzionalità della torcia ai fini del rispetto dei limiti di emissione in fase di prima messa in funzione della stessa, effettuando regolarmente gli autocontrolli di messa a regime dell'impianto previsti dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. 152/06;

- b. Per quanto concerne il nuovo sistema di ricircolo del percolato, la Conferenza propone che l'impresa autorizzata:
- i. dovrà conteggiare i quantitativi di percolato ricircolato; tale misurazione dovrà essere prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
 - ii. dovrà mettere in atto tutte le azioni di gestione e controllo necessarie ad evitare intasamenti e/o rotture della rete di distribuzione del percolato e di formazione di eccessi di percolato (saturazione) nel corpo discarica;
 - iii. sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica (quantità di biogas aspirato dai lotti oggetto di ricircolo, analisi qualitative di tale biogas, valutazioni delle emissioni diffuse dal corpo discarica, qualità del percolato aspirato con particolare riferimento alle forme dell'azoto, rilievi plano-altimetrici ecc.), dovrà riportare nella relazione annuale le informazioni atte a rilevare il conseguimento o meno degli obiettivi che il sistema di ricircolo si pone;
- ritenuto di dover approvare la modificazione non sostanziale dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Soc. VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, per le attività IPPC svolte all'interno del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, di cui al provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, riferita all'installazione del nuovo impianto di cogenerazione, con l'obbligo delle prescrizioni proposte in sede di Conferenza dei servizi;
 - vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2158 del 25 luglio 2008, concernente la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per i conferimenti dei relativi incarichi, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009, 1560 in data 5 giugno 2009 e 310 in data 11 febbraio 2011;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 734 in data 19 marzo 2010 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di terzo livello alla sottoscritta;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative,

DECIDE

- 1) di approvare, ai sensi della Parte II, Titolo III-bis del d. lgs. 152/2006, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007 alla società VALECO S.p.A., con sede in Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, per le attività IPPC svolte all'interno del Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, Loc. L'Ile Blonde, 1, concernente l'approvazione del progetto per l'installazione del nuovo impianto di cogenerazione del biogas prodotto dalle discariche annessi al citato Centro regionale, e elaborato nella forma del progetto definitivo dalla soc. VALECO S.p.A., allegato alla domanda, depositato presso la struttura regionale competente, e riferite alle seguenti attività:
 - a. potenziamento ed ammodernamento del sistema di estrazione del biogas, che riguarderanno interventi:

- sui pozzi di estrazione del biogas e della rete secondaria di collettamento;
- sulle stazioni di regolazione;
- sui collettori primari;
- sulla centrale di estrazione del biogas;
- sul sistema di combustione in torcia;
- sul pretrattamento del biogas;
- sull'impianto di ricircolo del percolato;

b. sostituzione del gruppo di cogenerazione a biogas;

- 2) di autorizzare, ai sensi dell'articolo 208, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la realizzazione, l'esercizio e la gestione di tutte le opere previste, così come specificate nel progetto approvato con il presente provvedimento;
- 3) di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità ambientale almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, trasmettendo nel contempo il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori, la data di avvio della realizzazione delle opere di cui al presente provvedimento;
- 4) di stabilire che l'impresa deve altresì comunicare all'Autorità ambientale entro i successivi 10 giorni la data di termine dei lavori, indicando la data di inizio dei collaudi tecnico ed amministrativo, nonché il nominativo del collaudatore; tutta la documentazione inerente i collaudi deve essere trasmessa, al termine delle relative operazioni, in copia all'Autorità ambientale;
- 5) di stabilire che l'impianto di cogenerazione e il sistema di combustione in torcia devono rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

Tabella 1 – Valori limite di emissione

<i>Punto di emissione</i>	<i>Impianto/ Fase di processo</i>	<i>Sistema di abbattimento</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Sostanza inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)*</i>	<i>Metodo di misura</i>	<i>Frequenza autocontrollo</i>
E6	Cogeneratore	Termoreattore per abbattimento incombusti	4200	HCl	10	DM 25/08/2000 Allegato II	Annuale
				HF	2	DM 25/08/2000 Allegato II	Annuale
				COV (espressi come COT)	150	UNI EN 13526	Annuale
				CO	500	UNI EN 15058	Annuale
				NO _x (espressi come NO ₂)	450	UNI EN 14792	Annuale
				PCDD/PCDF (espressi come indice di tossicità equivalente)	0,01	UNI EN 1948	Annuale
E5	Torcia per la termidistruzione del gas di scarica	Nessuno	Variabile – non definibile	HCl	10	DM 25/08/2000 Allegato II	Non previsto
				HF	2	DM 25/08/2000 Allegato II	Non previsto
				COV (espressi come COT)	150	UNI EN 13526	Non previsto
				CO	500	UNI EN 15058	Non previsto
				NO _x (espressi come NO ₂)	450	UNI EN 14792	Non previsto
				PCDD/PCDF (espressi come indice di tossicità equivalente)	0,01	UNI EN 1948	Non previsto

* Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa e ad un tenore di ossigeno nei fumi pari a 5%

Sono escluse dal rispetto dei limiti di emissione le fasi di avviamento e di arresto degli impianti, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06. In particolare, come già riportato nel testo vigente dell'AIA, è esclusa dal rispetto dei limiti di emissione la fase di avviamento dell'impianto che consiste in un periodo pari a 3 ore dall'istante di accensione dello stesso.

- 6) di stabilire che nello svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento la soc. VALECO S.p.A. deve rispettare le prescrizioni fissate dalla Conferenza dei Servizi richiamata in premessa, nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) Per quanto riguarda i metodi di misura alle emissioni da adottare, si individuano i metodi seguenti:
- portata di emissione: metodo UNI EN 10169:2001 – “Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot”;
 - ossidi di azoto: metodo UNI EN 14792:2006 – “Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NOx) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza”;
 - monossido di carbonio: metodo UNI EN 15058:2006 – “Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di monossido di carbonio (CO) - Metodo di riferimento: spettrometria a infrarossi non dispersiva”;
 - acido fluoridrico e acido cloridrico: metodo dell'Allegato II al DM 25/08/2000: “Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di composti inorganici del cloro e del fluoro sotto forma di gas e vapore espressi rispettivamente come HCl e HF”;
 - tenore di ossigeno dei fumi: uno qualsiasi dei seguenti metodi riconosciuti a livello internazionale: UNI 9968, UNI EN 14789, ISO 12039;
 - UNI EN 1948:2006: Emissioni da fonte fissa - Determinazione della concentrazione in massa di PCDD/PCDF;
 - UNI EN 13526:2002: Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rilevatore a ionizzazione di fiamma.
- b) Ognuna delle misurazioni deve essere condotta con le modalità di seguito indicate:
- misure della concentrazione di HCl, HF: n. 3 campionamenti di polveri secondo il metodo dell'Allegato II al D.M. 25/08/2000, con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158;
 - misure della concentrazione di PCDD/F: n. 1 campionamento di PCDD/F secondo il metodo UNI EN 1948, di durata pari ad almeno 8 ore;
 - misura della concentrazione di CO, NOx, SOx mediante analizzatori automatici: monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo le metodiche prescritte, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato del parametro monitorato (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del D. Lgs. 152/06);
 - misura del tenore di O₂ in volume: si intende il valore medio nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato.
- c) Il controllo dei limiti di emissione deve essere condotto nelle più gravose condizioni di funzionamento degli impianti agli effetti dell'emissione in atmosfera.
Le misure alle emissioni previste dall'art. 269 comma 5 del D. lgs. 152/06, da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, devono essere condotte effettuando due

misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.

- d) L'azienda deve provvedere ad effettuare successivamente l'autocontrollo dei valori limite previsti con frequenza annuale per il cogeneratore.

Nella relazione tecnica relativa a tali autocontrolli, per ognuno degli inquinanti sopra riportati, devono essere indicati:

- il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa;
- il valore di portata di emissione;
- il regime di funzionamento dell'impianto.

- e) Per quanto riguarda la torcia, considerando che con la nuova configurazione impiantistica essa è destinata ad una funzione di impianto di emergenza e soccorso in alternativa al cogeneratore, e che ad essa è destinata solo una parte residuale del gas di scarica prodotto complessivamente nell'arco dell'anno, non dovranno essere eseguiti autocontrolli annuali. Dovrà comunque essere verificata la corretta funzionalità della torcia ai fini del rispetto dei limiti di emissione in fase di prima messa in funzione della stessa, effettuando regolarmente gli autocontrolli di messa a regime dell'impianto previsti dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. 152/06.

Il sistema di controllo e regolazione dell'impianto dovrà essere impostato in modo da garantire il corretto funzionamento concertato del cogeneratore e della torcia secondo lo schema sotto riportato.

L'osservanza di tali prescrizioni è necessaria per garantire in tutte le condizioni di esercizio della scarica che la termodistruzione del gas di scarica mediante la torcia avvenga secondo i requisiti di processo tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati.

Cogeneratore regolarmente in funzione		Cogeneratore fuori servizio
Portata di gas aspirato dalla scarica pari o inferiore alla portata massima del cogeneratore	→ Tutto il gas viene inviato al cogeneratore che funziona ad un regime compreso tra 50% e 100%. Torcia spenta	Tutto il gas aspirato dalla scarica viene avviato alla torcia
Portata di gas aspirato dalla scarica superiore alla portata massima del cogeneratore	→ Al cogeneratore viene inviata la massima portata di gas possibile (cogeneratore in funzione a pieno regime 100%). L'esubero di gas viene avviato alla torcia che viene accesa a partire da un valore minimo di esubero di 160 Nm ³ /h	

Nelle fasi transitorie in cui la portata di gas di scarica rispetto alla portata massima che può essere inviata al cogeneratore, risulterà inferiore a 160 Nm³/h, il sistema di captazione del gas di scarica sarà escluso dal rispetto del valore di soglia di depressione minima di 1 mbar nelle singole linee di aspirazione previsto dal nuovo PSC di giugno 2011;

- f) devono, inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- il camino deve essere dotato di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo ai sensi della norma UNI EN 10169;
 - la postazione di prelievo deve essere facilmente accessibile e le misure ed i prelievi a camino devono poter essere effettuati in condizioni di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;

- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
 - il gestore deve mantenere l'impianto di abbattimento in perfetto stato di efficienza effettuando le manutenzioni periodiche necessarie;
- g) il sistema di abbattimento a servizio del cogeneratore, costituito dal termoreattore per l'abbattimento degli incombusti, deve essere tenuto in perfetta efficienza effettuando tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, secondo le indicazioni del costruttore dell'impianto. A tale proposito deve essere istituito un registro di manutenzione nel quale devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono apportati, gli interventi di riparazione o sostituzione di parti dell'impianto, con indicazione della data dell'intervento, del nominativo del personale che ha effettuato l'intervento e della descrizione dettagliata delle operazioni condotte;
- h) Per quanto concerne il nuovo sistema di ricircolo del percolato, la Conferenza propone che l'impresa autorizzata:
- a. dovrà conteggiare i quantitativi di percolato ricircolato; tale misurazione dovrà essere prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo;
 - b. dovrà mettere in atto tutte le azioni di gestione e controllo necessarie ad evitare intasamenti e/o rotture della rete di distribuzione del percolato e di formazione di eccessi di percolato (saturazione) nel corpo discarica;
 - c. sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica (quantità di biogas aspirato dai lotti oggetto di ricircolo, analisi qualitative di tale biogas, valutazioni delle emissioni diffuse dal corpo discarica, qualità del percolato aspirato con particolare riferimento alle forme dell'azoto, rilievi plano-altimetrici ecc.), dovrà riportare nella relazione annuale le informazioni atte a rilevare il conseguimento o meno degli obiettivi che il sistema di ricircolo si pone;
- 7) di stabilire che l'impianto di cogenerazione attualmente in esercizio venga, al momento dell'entrata in funzione del nuovo impianto, dismesso e tenuto a disposizione presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, al fine di essere utilizzato in caso di situazioni di emergenza che comportano il fermo del nuovo impianto per un periodo superiore a 2 mesi anche in presenza del funzionamento della torcia quando le condizioni di sicurezza della discarica lo richiedano. A tale fine, qualora necessario, VALECO dovrà preventivamente produrre alla Regione, al Comune e all'ARPA, una relazione in cui evidenzii lo stato di necessità legata alla sicurezza della discarica e le modalità e le tempistiche di avvio e spegnimento del vecchio impianto. Nel periodo di funzionamento il vecchio impianto dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei limiti alle emissioni così come riportate nella tabella del punto 5;
- 8) di stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 208 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'approvazione di cui al presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;
- 9) la presente autorizzazione fa salvi i diritti di terzi, nonché l'obbligo del conseguimento dei provvedimenti autorizzativi da parte degli organi competenti in ordine ad altre leggi vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di urbanistica ed agli eventuali vincoli di natura pubblicistica;
- 10) di confermare quant'altro indicato nel sopra indicato provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, e s.m.i.;
- 11) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata anche ai fini degli adempimenti di cui al decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- 12) di stabilire che il Servizio tutela delle acque dall'inquinamento e gestione dei rifiuti notifichi la presente deliberazione alla società VALECO S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE

- Davide VOLPE-

IL DIRIGENTE

- Ines MANCUSO -

IL COMPILATORE

Davide VOLPE

INES MANCUSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Servizio Gestione Spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 28/03/2012 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO